

comunicazione mediante estratti conto della variazione posto che è stato contestato il completamento dell'iter procedimentale previsto dalla delibera e non sono stati prodotti gli estratti conto da cui ricavare l'avvenuta comunicazione, peraltro non sufficiente ai fini invocati in mancanza della prova dell'approvazione per iscritto);

- l'illegittimità dell'anatocismo su base trimestrale comporta l'impossibilità di effettuare la capitalizzazione con una diversa periodicità, non fondata su alcuna pattuizione né direttamente applicabile in base ad usi normativi, non riconoscibili in materia (Cass.24418/10);
- la mancanza di pattuizione scritta di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e spese non consente alla banca di addebitare detti importi al correntista per violazione della forma scritta richiesta in materia a pena di nullità (art.117 TUB);
- gli estratti conto scalari non sono privi di valore probatorio posto che provengono dalla banca convenuta la quale non ha dimostrato risultanze diverse;
- l'approvazione degli estratti conto rende incontestabili i fatti documentati dalle annotazioni come dati contabili, ma non comporta la decadenza dalla contestazione della validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano quelle annotazioni né impediscono l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito (Cass.4605/96; 10692/07);
- il meccanismo di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. presuppone la specifica individuazione delle reciproche posizioni dare/avere tra le parti, che devono essere liquide ed esigibili di talché la mancanza degli estratti conto da cui ricavare i singoli versamenti non consente l'applicazione della norma invocata dalla Banca.

Da tali premesse discende che questo Giudice condivide la valutazione svolta dal Ctu nella sua relazione, immune da vizi logici ed elaborata nel contraddittorio con i tecnici di parte.

Ne consegue che Cassa di Risparmio del Veneto spa deve essere condannata alla restituzione a favore di _____ della somma di € 102.164,24, quale importo non dovuto da detrarre dal pagamento effettuato a saldo della chiusura del conto n. _____ acceso dall'attrice presso la filiale di Oderzo della banca convenuta, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (la mancata indicazione dell'importo quantificato solo in questa sede non consente di collegare gli interessi dovuti alla diffida del 29/9/09).

Tenuto conto che l'attività difensiva si è conclusa dopo l'entrata in vigore del D.M. 140/2012, trovano applicazione i nuovi parametri per la determinazione dell'intero compenso professionale (v. Cass. SU 17405/12); le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al citato decreto in considerazione delle fasi effettivamente svolte, del valore della controversia nonché della quantità e qualità delle questioni trattate. Inoltre, le spese liquidate devono essere distratte a favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di averle anticipate e di non avere ricevuto compensi.

Spese di Ctu e di Ctp (quest'ultimo, in totale mancanza del criterio di quantificazione dell'onorario richiesto, va liquidato per un importo pari a quello liquidato al Ctu) a carico di Cassa di Risparmio del Veneto spa, soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Cassa di Risparmio del Veneto spa alla restituzione a favore di _____ della somma di €.102.164,24, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. pone a carico di Cassa di Risparmio del Veneto spa le spese di c.t.u. e di Ctp nei limiti di cui in motivazione;
4. condanna Cassa di Risparmio del Veneto spa alla rifusione delle spese processuali a favore di _____ liquidate in complessive €. 12.608,00, di cui €. 12.200,00 per compenso professionale, oltre Iva e cpa, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

Treviso, 6/8/13

Il Giudice

Caterina Passarelli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

Depositato in Cancelleria

il 29/8/13

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Patrizia MANENTE

Fatto avviso telematico

Li. 29/8/13

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia MANENTE

